

ASSOCIAZIONE "La Forza di Vivere" - ETS

TITOLO I

ORIGINE DELL'ASSOCIAZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ

art. 1)

È costituita, con sede legale in Milano, l'Associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "La Forza di vivere".

Tale è la nuova denominazione di Attivecomeprima Onlus, nata nel 1973 - per volontà di una donna operata al seno, Ada Burrone, e di illustri cattedratici milanesi, Vittorio Ventafridda e Pietro Bucalossi - con lo scopo di sostenere le donne operate di tumore al seno. Nel corso degli anni, Attivecomeprima, grazie anche all'apporto e all'impegno di uomini di scienza, quali Franco Fornari e Umberto Veronesi, ha esteso la propria attività a tutti i pazienti oncologici senza distinzione di sesso, ai loro familiari, ai figli adolescenti e preadolescenti.

art. 2)

L'Associazione, apolitica e aconfessionale, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne e i diritti fondamentali della persona, non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita di coloro che vivono esperienze traumatiche a causa delle malattie oncologiche, favorendo un sostegno globale: umano, psicologico, fisico, medico, pratico, nel naturale processo di cambiamento che la malattia induce.

L'Associazione è aperta al contributo di tutti coloro che ne condividono i fini e la cultura. Essa può offrire alcune delle proprie attività anche a coloro che, pur non direttamente investiti dal problema del cancro, intendano avvalersi di servizi volti a generare benessere psicofisico nella sua accezione più ampia.

L'Associazione persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse dell'Associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'art 8, comma 2, D. Lgs. 117/17.

art. 3)

L'Associazione, al fine di perseguire i sopra citati obiettivi, realizza in via prevalente attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a:

1. Interventi e servizi sociali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 117/17, ed in particolare:
 - Orientamento alla rete dei servizi sanitari e sociali inclusi gli Enti del Terzo Settore;
 - Ascolto e consulenza per via telefonica e telematica laddove non sia possibile alla persona accedere direttamente alla sede dell'Associazione.
2. Interventi e prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 117/17, ed in particolare:
 - Attività di supporto psicologico, individuale e di gruppo, indirizzato a chi vive direttamente l'esperienza della malattia (paziente), al caregiver, ai familiari e ai figli;



- Attività di supporto e di consulenza di medicina generale indirizzata a chi vive direttamente l'esperienza del cancro e in particolare durante le sue terapie, nonché per l'eventuale protrarsi, o successiva comparsa, di disturbi o complicanze ad esse riconducibili;
 - Attività psicofisiche e creative a integrazione delle prestazioni sanitarie di cui al presente articolo.
3. Attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 117/17, ed in particolare:
- Divulgazione della conoscenza scientifica relativa a teorie e tecniche di intervento medico e psicologico per i pazienti oncologici e per i loro familiari;
 - Diffusione e promozione della conoscenza e dell'educazione sul corretto rapporto fra salute e stili di vita.
4. Promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del D. Lgs. 117/17, ed in particolare:
- Sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti oncologici e ai loro familiari;
 - Promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di "La Forza di Vivere" – ETS;
 - Raccolta dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione dei tumori;
 - Promozione della conoscenza delle oncopatologie attraverso l'utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (esempio scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione in generale;
 - Promozione della corretta e piena applicazione dei diritti delle persone colpite da tumore.
5. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 117/17, ed in particolare:
- Per lo specifico miglioramento dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari nel campo delle oncopatologie.

Tutte le attività previste nel presente articolo possono essere realizzate in collaborazione con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale.

Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in osservanza delle linee guida di cui all'art 7 del Codice del Terzo Settore.

art. 4)

L'Associazione può stabilire rapporti di tipo confederativo, associativo e di collaborazione, secondo le forme ritenute più opportune, con Enti e Associazioni anche a carattere nazionale e internazionale, nonché avvalersi dell'opera di specialisti e studiosi di ogni campo scientifico e culturale.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TITOLO II

ASSOCIATI, VOLONTARI E ORGANI SOCIALI

art. 5)

Sono Associati di "La Forza di Vivere" - ETS le persone fisiche e i soggetti giuridici la cui domanda sia accettata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell'aspirante Associato; se la rigetta, entro 30 (trenta) giorni deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci la prima Assemblea utile, che delibera sulle domande non accolte. Gli Associati condividono le finalità dell'Associazione e ne sostengono e promuovono l'attività.

All'Associato è garantito il diritto di accedere ai libri sociali dell'Associazione, richiedendo a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessa, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri Associati si farà carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantirgli la conoscenza dei fatti dell'Organizzazione.

La qualifica di Associato è permanente ed è esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione degli Associati alla vita associativa. È espressamente prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

La qualifica di Associato viene meno per decesso, per dimissioni, per il mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo oppure per provvedimento sanzionatorio adottato dal Consiglio Direttivo qualora l'Associato abbia svolto azioni pregiudizievoli per le attività e il buon nome e il decoro dell'Associazione. La decadenza per provvedimento sanzionatorio è pronunciata dal Consiglio Direttivo che dovrà comunque ammettere il diritto dell'Associato al contraddittorio. Avverso la decadenza è ammesso il ricorso all'Assemblea degli Associati da proporsi entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della decadenza.

Spetta all'Associato il versamento della quota associativa annuale il cui ammontare e il termine di pagamento sono fissati dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

art. 6)

I Volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale vanno iscritti in un apposito registro; i medesimi devono essere, a cura dell'Associazione, assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.



art. 7)

Sono Organi Sociali:

- l'Assemblea Generale degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Oltre agli Organi Sociali, l'Associazione può avvalersi di un Comitato Scientifico, organo tecnico con funzioni consultive del Consiglio Direttivo.

art. 8)

All'Assemblea Generale partecipano gli Associati. Le persone giuridiche saranno rappresentate da una sola persona. Ciascun Associato ha diritto a un solo voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Associato, attraverso lo strumento della delega, può rappresentare un solo Associato.

L'Assemblea Generale degli Associati è convocata in seduta ordinaria dal Presidente, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, o su iniziativa del Consiglio Direttivo, o su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati.

In merito alle attribuzioni l'Assemblea Generale:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile e, ove occorressero gli obblighi di legge, il Bilancio sociale dell'Ente;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo ad altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, Codice Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- dispone la nomina del liquidatore e la destinazione degli archivi dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi avverso la pronuncia di decadenza da Associato emessa da Consiglio Direttivo.

La convocazione è inoltrata all'Associato per iscritto al recapito che risulta sul libro degli Associati, anche in forma elettronica, con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. È possibile partecipare all'Assemblea generale anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;



Em

Alb

- c) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti anche in forma elettronica con 10 (dieci) giorni di anticipo.

art. 9)

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese in prima e seconda convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza in proprio o per delega di almeno metà degli Associati.

A parità di voti, le deliberazioni si devono intendere respinte.

Nelle votazioni di nomina degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo, ove collegiale, potranno essere espressi voti da ogni Associato per non più di due terzi dei componenti l'Organo Sociale.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo degli Associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

art. 10)

Nelle deliberazioni per l'approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Direttivo non hanno diritto di voto.

I membri del Direttivo e gli Associati non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che comportino un proprio conflitto di interesse.

La presidenza dell'Assemblea ordinaria è assunta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

La presidenza dell'Assemblea straordinaria è attribuita a un Associato eletto a maggioranza dei presenti.

Le votazioni riguardanti le cariche sociali e i giudizi di responsabilità verso Associati, i ricorsi avverso il rigetto della richiesta di ammissione a far parte dell'Associazione e la pronuncia di decadenza da Associato, si svolgono a scrutinio segreto, le altre attraverso voto palese, tranne nei casi in cui l'Assemblea decida a maggioranza di adottare lo scrutinio segreto.

art. 11)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra 5 e 9, eletti dall'Assemblea tra gli Associati stessi. Non può essere nominato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo, nel suo seno, nomina il Presidente e il Vice Presidente.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in ordine a:

- a) la predisposizione degli indirizzi e della politica dell'Associazione;
- b) la predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati e l'inoltro al Ministero del Lavoro;
- c) la predisposizione del rendiconto e della relazione illustrativa relativa alle spese sostenute dall'Associazione con il contributo del cinque per mille;
- d) la redazione del bilancio sociale, se dovuto;
- e) la direzione e l'amministrazione dell'Associazione;
- f) le domande di adesione in qualità di Associato, nonché l'accettazione delle dimissioni o la



- dichiarazione di decadenza da tale qualità, secondo quanto disposto dal precedente art. 5;
- g) la nomina del soggetto incaricato del controllo legale dei conti ove non ricorra quanto previsto dalla legge (D. Lgs 117/17) per la nomina obbligatoria dell'Organo di controllo da parte dell'Assemblea degli Associati;
 - h) la determinazione della quota associativa annuale e del termine di versamento;
 - i) la nomina dei componenti il Comitato Scientifico, del suo Presidente e del Vice- Presidente;
 - j) la promozione di liti attive e passive;
 - k) il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali;
 - l) ogni ulteriore materia dal presente Statuto riservata agli altri articoli ovvero non espressamente riservata dallo stesso alla competenza degli altri Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/17, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

art. 12)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente. Si riunisce inoltre quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

Le riunioni del Direttivo sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, altre persone ritenute utili e competenti per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

art. 13)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, in rappresentanza del quale convoca inoltre le Assemblee degli Associati presiedendo di diritto quella ordinaria.

Sono inoltre competenze del Presidente:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) la scelta dei collaboratori e le decisioni in ordine alla natura, durata e qualità della collaborazione. Nel caso in cui tali decisioni comportino oneri economici, se il Presidente non agisce già su delega del Consiglio Direttivo le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio o, qualora ciò non fosse possibile, comunque ratificate dallo stesso;
- c) l'effettuazione di pagamenti e riscossioni, qualunque ne sia l'origine, l'ammontare e la causale, nell'ambito delle deleghe ricevute dal Consiglio Direttivo. Eventuali pagamenti urgenti effettuati al di fuori delle deleghe ricevute dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo;
- d) il coordinamento dell'attività degli Organi Sociali;
- e) ogni altro compito ad esso affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente, per necessità o convenienza organizzativa, l'attuazione



[Handwritten signature]

di compiti rientranti tra sue prerogative.

Gli atti urgenti compiuti dal Presidente al di fuori dei poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo dovranno essere portati alla discussione di tale Organo nella prima riunione utile, al fine di ottenere formale ratifica.

art. 14)

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento; nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. È inoltre responsabile dello svolgimento di tutti gli incarichi ricevuti per delega dal Presidente.

art. 15)

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

art. 16)

Il Consiglio Direttivo nomina, se ritenuto necessario, un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio Direttivo. Esso esamina e valuta i contenuti metodologici delle attività dell'Associazione, esprimendo in merito il proprio parere. Ha anche facoltà propositive nell'ambito di propria competenza.

Il Comitato Scientifico si compone di un numero indeterminato di componenti, a giudizio del Consiglio Direttivo. I componenti, il Presidente e il Vice Presidente del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo medesimo, durano in carica tre anni e possono essere sempre rinominati.

Il Vice Presidente collabora strettamente con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Comitato Scientifico si riunisce, di norma, una volta all'anno e comunque, ogni qualvolta sia necessario il suo parere, su richiesta del Presidente dell'Associazione o del Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato Scientifico, nell'ambito del Comitato stesso, svolgono gratuitamente le loro funzioni.

art. 17)

La decadenza dalle cariche sociali di cui al presente titolo avviene per dimissioni, per assenza ingiustificata a più di una riunione o per giudizio di responsabilità esperito con esito positivo. La decadenza è pronunciata dall'Organo competente alla nomina.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized capital 'A' followed by a capital 'h' and a small dot.

TITOLO III

ESERCIZIO FINANZIARIO E PATRIMONIO

art. 18)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile e va pertanto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È obbligatoria l'approvazione del bilancio consuntivo entro i termini previsti di legge da parte dell'Assemblea degli Associati.

Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea degli Associati convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

art. 19)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni individuati nell'atto di costituzione, nonché da quelli successivamente acquisiti tramite elargizioni e donazioni destinate esplicitamente a finanziare direttamente il patrimonio medesimo.

TITOLO IV

SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - NORMA FINALE

art. 20)

Lo scioglimento dell'Associazione è disposto dall'Assemblea Straordinaria degli Associati con le modalità indicate al precedente art. 8.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

È esclusa in ogni caso la distribuzione del patrimonio tra gli Associati.

art. 21)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Alberto Riccini

